

Comune di Castelforte

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI CASTELFORTE**

INDICE:

Art. 1 Premessa

Art. 2 Finalità e definizioni.

Art. 3 Ambito di applicazione.

Art. 4 Trattamento dei dati personali.

Art. 5 Titolare del trattamento.

Art. 6 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 8 Informazione rese al momento della raccolta.

Art. 9 Diritti dell'interessato.

Art. 10 Sicurezza dei dati.

Art. 11 Danni procurati per effetto del trattamento dei dati personali.

Art. 12 Tutela.

Art. 13 Norma di rinvio.

Art. 14 Entrata in vigore.

Art. 1 Premessa

1. Il Comune di Castelforte è membro dell'Associazione dei Comuni SER.A.L. nell'ambito della quale si è condiviso di sviluppare una politica per il miglioramento dell'educazione e la legalità, della sicurezza sul territorio. Ciò al fine di una maggiore vivibilità all'interno del territorio e di una maggiore attrattività ai fini dello sviluppo locale.

2. In particolare il Comune di Castelforte con il supporto della struttura tecnica dell'Associazione ha realizzato un progetto denominato SOSTENERE insieme con i Comuni di SS.Cosma e Damiano e Minturno. Nell'ambito del progetto ha condiviso con i cittadini l'opportunità della realizzazione di un sistema di videosorveglianza. I punti di controllo individuati sono:

- P.zza S. Rocco
- P.zza Annunziata
- Scuola loc. San Martino
- Campo Sportivo Via Garibaldi
- Campetti San Rocco
- Campetti Suio Forma
- Campetti Suio Alto
- Scuole Elementari Suio Forma
- Scuola materna Suio Forma
- P.zza Forma di Suio
- Cimitero Comunale
- Via Capanna

Essi potranno essere implementati in ragione di nuove esigenze e di ulteriori risorse economiche. Il regolamento di seguito indicato è stato realizzato nell'ambito del predetto progetto

Art. 2 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti dal sistema di videosorveglianza presente sul territorio urbano del Comune di Castelforte, gestito ed impiegato dall'Autorità di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Tale regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altra associazione o ente coinvolti nel trattamento.

2. Questo regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza. Tale esercizio è regolato dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010.

3. Ai fini del presente regolamento s'intende chiarire i termini utilizzati al suo interno quali:

- **Treatmento:** come l'insieme di operazioni, svolte con l'uso di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
- **Dato personale:** come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza.
- **Titolare:** come l'Ente Comune di Castelforte, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.
- **Responsabile:** come la persona fisica titolare del trattamento dei dati personali.
- **Interessato:** come la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali.
- **Comunicazione:** come l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare del territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.
- **Diffusione:** come messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.
- **Dato anonimo:** come dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

- Blocco: come conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- Dato sensibile: come dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza e collegato alla postazione di controllo ubicata all'interno del Municipio presso l'ufficio di Polizia Locale.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi, allo Statuto Comunale, ai Regolamenti Comunali vigenti, nonché al provvedimento del Garante della Privacy approvato in data 08/04/2010.

Tali finalità sono:

- Monitoraggio del traffico veicolare, compresa la rilevazione delle targhe.
- Rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
- Attivazione di uno strumento in supporto al sistema di protezione civile.
- Ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine e in supporto alla tutela del patrimonio pubblico.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.

Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Castelforte, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al D.Lgs n.196 del 30/06/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Art. 6 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Sindaco designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

2. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

3. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, si potrà avvalere del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i componenti della Polizia Locale del Comune di Castelforte e/o i dipendenti del Comune medesimo. Compete al responsabile l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza.

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetti di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo comma 5;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale.

3. Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

4. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nell'ufficio di Polizia Locale. Nella suddetta sede le immagini saranno visualizzate su un pc ad uso esclusivo e videoregistrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, anche quando l'ufficio non è presidiato. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a poche ore o al massimo, alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. L'accesso ad immagini e dati è ammesso per il responsabile e gli eventuali incaricati. E' severamente vietato l'accesso a terzi fatto salvo che si tratti di indagini di polizia giudiziaria.

7. Ove dovessero essere rilevati fatti identificativi di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga al comma 3 del suddetto articolo, il responsabile o l'incaricato provvederà agli ingrandimenti delle immagini necessarie e non eccedenti al medesimo scopo. Alle immagini possono accedere soltanto gli organi di Polizia Locale, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria.

Art. 8 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Castelforte s'impegna, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, a segnalare le aree videosorvegliate con un'adeguata segnaletica.

2. Il Comune di Castelforte si impegna a comunicare l'avvio dell'attività di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo con congruo anticipo (10 gg), mediante i diversi mezzi di comunicazione a disposizione.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- Dell'origine dei dati personali.
- Delle finalità e modalità del trattamento.
- Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili.
- Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- L'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. I diritti di cui al comma 1, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 6 del presente regolamento.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10.

Art. 10 - Sicurezza dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per effetti dell'art. 7, comma 5.

2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altre banche dati o altre periferiche.

3. La postazione di controllo e archiviazione dei dati è localizzata in un apposito locale, chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate dall'art. 7, comma 6, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati alla manutenzione e alla pulizia del locale. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazione di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.

5. Nella sala di controllo e archiviazione delle immagini sarà tenuto, da parte di un incaricato, un registro dove verranno segnalati dati identificativi, orari di accesso, scopo di accesso ed eventuali dati assunti delle persone autorizzate che accedono alla sala. L'incaricato alla vigilanza dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 11 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

Art. 12 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 07/08/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto Comunale.